

TRIBUNALE DI LECCE

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

Oggetto: ricorso ex art.31
d.lgs 25/2008

Nel procedimento iscritto al n. **6700/17** del ruolo civile contenzioso, promossa

da

[redacted] nato in Egitto il [redacted] (cod.

fisc. [redacted]) rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia

Stigliano in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo e domiciliato

presso lo studio stesso sito in Taranto alla via Alto Adige n.95

Nei confronti di

Ministero Dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento

della protezione Internazionale di Lecce in persona del Ministro Pro-tempore

Resistente

E con l'intervento del

Pubblico Ministero

RILEVATO che

Il ricorrente [redacted] nato in Egitto ha proposto

tempestivo ricorso ai sensi dell'art.35 d.lgs 25/2008 e del 19.d.lgs 150/2011

avverso la decisione emessa il 26.05.2017 e notificata il 12.06.2017 con la quale

la Commissione territoriale di Lecce ha rigettato sia la domanda di protezione

internazionale anche nella forma sussidiaria sia il permesso di soggiorno per

motivi umanitari.

Il Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale di Lecce si



è costituito telematicamente ribadendo la legittimità del provvedimento impugnato.

E' intervenuto il Pubblico Ministero, chiedendo il rigetto integrale del ricorso.

Si osserva che

Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; né risultano carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Lecce.

Nel provvedimento impugnato il diniego di permesso viene motivato sulla circostanza che nella documentazione prodotta dal ricorrente non si ravvisano i requisiti posti dalla legge a fondamento del rilascio del titolo.

Il ricorrente a sostegno della propria domanda, riguardo alle ragioni che lo spinsero a lasciare il proprio paese, evidenziava che aveva un forte timore di essere ucciso poiché una volta compiuto 19 anni avrebbe dovuto prestare il servizio militare ma lui aveva optato per l'obiezione di coscienza.

Quanto alla situazione attuale dell'Egitto, dalle informazioni acquisite in particolare dal portavoce di Amnesty International Italia si evince che tutte quelle attività protese alla tutela dei diritti umani subiscono come conseguenza, leggi repressive e lo spazio per esprimere le proprie opinioni di fatto non esiste

.....

Ciò premesso, pur non ritenendo che la vicenda del ricorrente sia connotata da atti di persecuzione diretta e personale, rapportabili alla previsione di cui all'art.2 D. lgs.251/2007 e che neppure sussistano elementi sufficienti a fondare il convincimento che lo stesso rientrando in patria possa correre il rischio effettivo di subire un danno grave alla sua persona e che pertanto la sua richiesta in ordine alle predette forme di protezione internazionale deve essere rigettata.

Si ritiene tuttavia che quanto sopra delineato in merito alla situazione del



Accoglimento parziale n. cronol. 4118/2018 del 20/04/2018
RG n. 6700/2017

richiedente ricada propriamente nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 286/98 , ter del DPR n.394/99. In quanto si ritiene, evidentemente, che un ritorno forzato del ricorrente nel proprio Paese, sia allo stato, in contrasto con gravi motivi di carattere umanitario.

Anche in considerazione delle circostanze che il ricorrente ha dimostrato di volersi integrare in Italia versando in atti idonea documentazione dalla quale si evince, che lo stesso, già da tempo svolge attività lavorativa nel settore dei servizi.

Per questi motivi il provvedimento emesso il 26.05.2017 e notificato il 12.06.2017 con cui è stato negato il permesso di soggiorno per motivi umanitari , deve essere annullato e, conseguentemente, deve essere ordinata la trasmissione degli atti perché si provveda al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 D. Lgs. N. 286/98

Spese interamente compensate.

P.Q.M.


Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente così dispone:

- 1) Rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria.
- 2) Dichiara il diritto del ricorrente [redacted] nato in Egitto il [redacted] domiciliato presso lo studio del suo difensore costituito, al rilascio da parte della Questura di Taranto del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 286/98.
- 3) spese compensate.



Lecce, 20.04.2018

Il G.O. Avv. Mariena Caroppo



depositata in cancelleria
~~03/04/18~~ 20.4.18
